



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
GRUPPO 1 – PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUZIONI IMMOBILIARI

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE
Art. 12bis l. 3/2012

Il Giudice Stefano Demontis,
visto il ricorso per l'omologa del piano del consumatore presentato da:

■ (C.F. ■) e residente in via ■
■, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Greblo (C.F. GRBFNC80E47L424J;
pec francesca.greblo@pectriesteavvocati.it), con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec
francesca.greblo@pectriesteavvocati.it

letti gli atti;

non ravvisata la sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b, in quanto:

- il ricorrente non è soggetto a fallimento svolgendo attività di lavoro dipendente;
- non risulta che abbia avuto accesso, negli ultimi 5 anni, ad altre procedure di sovraindebitamento previste dalla legge 3/2012;
- non risulta che abbia subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

rilevato che al piano del consumatore è allegata l'attestazione di cui all'art. 9 co. 3 bis;

evidenziato che in allegato al ricorso sono stati depositati:

- l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco dei beni dei debitori;
- l'elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 3 anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della loro famiglia, con certificazione dello stato di famiglia;

evidenziato che il piano, in sintesi, rappresenta i seguenti crediti (accertati dal Gestore sulla base delle precisazioni di credito inviategli) e percentuali di soddisfazione:

CREDITORE	SALDO	%	RICALCOLATO
	€ 1.233,93	€ 100,00	€ 1.233,93
	€ 471,64	40,61%	€ 191,55
	€ 51.988,00	40,61%	€ 21.114,58
	€ 3.403,89	40,61%	€ 1.382,47
	€ 6.516,83	40,61%	€ 2.646,77
	€ 12.574,00	40,61%	€ 5.106,85
	€ 12.441,00	40,61%	€ 5.052,83
	€ 1.344,00	40,61%	€ 545,86
	€ 1.505,00	40,61%	€ 611,25
	€ 1.458,00	40,61%	€ 592,16
TOTALE	€ 92.936,29		€ 38.478,24
PREDEDUCIBILI	€ 7.188,68	100,00%	€ 7.188,68
TOTALE COMPLESSIVO	€ 100.124,97	45,61%	€ 45.666,92

e ne prevede il pagamento nell'arco di sei anni dall'omologa, attraverso un esborso mensile pari a € 534,42 (a fronte di un reddito mensile di circa 2.000 euro), con le seguenti tempistiche e misure:

CREDITORE	GRADO	IMPORTO DOVUTO	SUDDIVISIONE RATEALE
	Prededucibile	€ 2.188,68	Il pagamento dei creditori prededucibili avverrà dalla rata n. 1 alla rata n. 13,45 attraverso il sostenimento di una rata di importo pari a Euro 534,42 suddivisa tra i due creditori
	Prededucibile	€ 5.000,00	
	Privilegio	€ 1.233,93	Il pagamento del creditore privilegiato avverrà successivamente al pagamento dei creditori prededucibili per circa n. 2,31 rate. Pertanto dalla rata n. 13,45 alla rata n. 15,76 attraverso il sostenimento di una rata di importo pari a Euro 534,42
	Chirografo	€ 191,55	Il pagamento dei creditori chirografario avverrà successivamente al pagamento dei creditori privilegiati per circa n. 69,69 rate. Pertanto dalla rata n. 15,76 alla rata n. 72 attraverso il sostenimento di una rata di importo pari a Euro 534,42 suddivisa tra i 9 creditori
	Chirografo	€ 21.114,58	
	Chirografo	€ 1.382,47	
	Chirografo	€ 2.646,77	
	Chirografo	€ 5.106,85	
	Chirografo	€ 5.052,83	
	Chirografo	€ 545,86	
	Chirografo	€ 611,25	
	Chirografo	€ 592,16	
TOTALE COMPLESSIVO		€ 45.666,92	

preso atto dell'assenza di contestazioni da parte dei creditori, e rilevato che in ogni caso il piano ne prevede il soddisfacimento in misura sicuramente superiore di quella che sarebbe la prospettiva liquidatoria, attesa la sostanziale assenza di beni aggredibili in capo al debitore;

osservato che non risultano elementi tali da far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, atteso dalla relazione dell'OCC emerge che le sue origini affondano le radici nel dissesto che ha colpito l'attività che svolgeva in passato, di commercio al dettaglio di videocassette, musicassette, dischi, e questo a causa della crisi generale che notoriamente ha colpito tutto il settore tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo;

osservato infine, quanto alla chiesta inefficacia delle cessioni del quinto in favore di [REDACTED] che nel nuovo comma 1-bis dell'art. 8, L. 3/2012, si stabilisce che "La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto

dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo", risultando così confermato quanto in precedenza la giurisprudenza aveva più volte stabilito, con riferimento alla procedura di accordo del debitore, in ordine al fatto che "nessuna tutela particolare (...) il legislatore ha previsto a tutela del cessionario del quinto dello stipendio" e "tale interpretazione della norma pare assolutamente coerente rispetto al sistema di un istituto avente natura concorsuale e che non potrebbe giustificare eccezioni che consentano il soddisfacimento integrale di singoli creditori (peraltro chirografari e rispetto ai quali la legge non prevede il soddisfacimento integrale) con conseguente proporzionale riduzione del patrimonio da destinare alla soddisfazione di tutti gli altri" (v. Tribunale di Firenze, 19/5/2017);

ritenuto quindi che non sussistano ostacoli alla omologa del piano;

Visto l'art. 12bis l. 3/2012,

PQM

Omologa il piano del consumatore proposto da [REDACTED]

Avvisa che, ai sensi dell'art. 12-ter l. cit., a far data dal deposito del presente decreto, i creditori per cause o titoli anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né cautelari, e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Dichiara l'inefficacia della cessione del quinto dello stipendio in favore di [REDACTED] disponendo di conseguenza che il datore di lavoro non versi più alcuna somma in favore del cessionario.

Demanda al Professionista nominato dall'OCC i compiti di esecuzione e vigilanza di cui all'art. 13 L. cit., disponendo a tal fine che entro il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31.12.22), depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte e dello stato dei pagamenti.

Dispone che il presente decreto sia comunicato in forma integrale ai creditori a cura del gestore nominato dall'OCC, e pubblicato sul sito del Tribunale di Alessandria per estratto a cura della Cancelleria (con omissis di tutta la parte motivazionale da "non ravvisata la sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b" fino a "...con conseguente proporzionale riduzione del patrimonio da destinare alla soddisfazione di tutti gli altri" (v. Tribunale di Firenze, 19/5/2017)", comprese.

Si comunichi.

Alessandria, 31/10/2022

Il Giudice
Stefano Demontis